

COMUNE DI PASTURANA
- Provincia di Alessandria -



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 9 DEL 30.07.2013

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES) - ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredici** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **21.00** in Pasturana, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Componenti

1. POMERO Giuseppina Maria - SINDACO	Presente
2. RAGGIO Alessandro	Presente
3. MELONCELLI Pierluigi	Presente
4. MAZZARELLO Marco	Presente
5. MILANO Camillo Giovanni	Presente
6. DRAGONETTI Maria	Assente
7. GOTTA Lorenzo	Presente
8. GAMBINI Tiziano	Assente
9. GHIARA Valerio	Presente
10. APRILE Salvatore	Assente
11. CAVALLERO Manuel	Assente
12. COMUNIAN Nadia	Presente
13. PELANDA Andrea	Assente

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. CACOPARDO Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra POMERO Giuseppina Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune di Pasturana sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'art. 1, comma 381 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, modificato con il comma 4-quater, lettera b), punto 1), dell'art. 10 del D.L. 35/2013, convertito in Legge 64/2013, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 settembre 2013;

VISTA la deliberazione consiliare n. 8 adottata in data odierna, relativa all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione del Tributo sui rifiuti e del regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione del Tributo sui servizi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) della L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica, ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U. dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 del D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-

amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»*;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO il Piano finanziario redatto per l'anno 2013 a cura dei competenti uffici comunali anche sulla scorta dei dati forniti dalle società che attualmente conducono il servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Pasturana, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTE le previsioni agevolative contenute nello schema di regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per

coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del nuovo regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

VISTO l'art. 10, comma 2 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013, n. 64, in base al quale: *“Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:*

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) omissis

e) omissis

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;

PRESO ATTO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, per l'anno 2013, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 10, comma 2 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni in L. 64/2013, ad applicare l'importo della maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq. alla base imponibile del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, reso dai competenti responsabili del servizio;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, il Piano finanziario redatto per l'anno 2013 sulla base dei dati forniti dalle società che attualmente conducono il servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Pasturana, di cui si allega alla presente deliberazione il prospetto economico-finanziario per farne parte integrante e sostanziale;

di approvare, per l'anno 2013, le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0.461433	133.76
2 componenti	0.538339	187.26
3 componenti	0.593271	240.76
4 componenti	0.637217	294.26
5 componenti	0.681164	387.89
6 o più componenti	0.714123	454.77
superfici domestiche accessorie	0.461433	===

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.21	1.05
2 Campeggi, distributori carburanti	0.33	1.64
3 Stabilimenti balneari	0.26	1.31
4 Esposizioni, autosaloni	0.18	0.89
5 Alberghi con ristorante	0.54	2.74
6 Alberghi senza ristorante	0.37	1.88
7 Case di cura e riposo	0.41	2.06
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0.46	2.34

9 Banche ed istituti di credito	0.24	1.20
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.45	2.29
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0.62	3.13
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0.42	2.13
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.46	2.38
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0.37	1.88
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0.44	2.24
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1.98	9.96
17 Bar, caffè, pasticceria	1.49	7.49
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0.97	4.91
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1.07	5.38
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2.47	12.49
21 Discoteche, night club	0.67	3.38

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

di dare atto che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato, per l'anno 2013, esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;

di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del Tributo sui rifiuti e del connesso

Tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in 2 rate con scadenze fissate rispettivamente nell'ultimo giorno dei mesi di settembre e novembre.

di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 30 del mese di novembre;

di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite un soggetto affidatario della riscossione dell'entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra Tributo sui rifiuti e Tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale postale;

di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

di stabilire infine che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, la presente delibera dovrà essere pubblicata anche sul sito web istituzionale del Comune, almeno trenta giorni prima della data della prima scadenza di versamento.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to POMERO Giuseppina Maria
Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CACOPARDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124. comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267 – art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, che il presente verbale viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.pasturana.al.it nella sezione Albo Pretorio (bacheca elettronica) il giorno 04.08.2013 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 04.08.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CACOPARDO Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134. D.L. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo necessario e non sottoposta al controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (bacheca elettronica) del sito internet istituzionale del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pasturana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CACOPARDO Francesco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica / contabile del provvedimento in oggetto.

Pasturana, lì 22.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SUBBRERO Massimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paolo Campora
